

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Delibera n. 44 del 20 novembre 2020*

Il giorno 20 novembre 2020, il Consiglio di Amministrazione dell'AIFA, regolarmente costituito, presenti il Presidente facente funzioni Renato Bernardini, i Consiglieri Massimiliano Abbruzzese, Antonio Brambilla e Davide Carlo Caparini, per il Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente Roberto Nicolò e i Componenti Davide Maggi e Vincenzo Simone e il Direttore generale Nicola Magrini

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito denominata anche "Agenzia");

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245, del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare, l'art. 39, comma 1, per il quale "al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 6, comma 2, ai sensi del quale "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente", nonché il comma 4, per il quale ".....Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali";

Visto in particolare l'art. 6, comma 3, ai sensi del quale la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione effettuata in base ai fabbisogni programmati deve rispettare il limite finanziario massimo della medesima dotazione, garantendo la neutralità finanziaria di tale operazione;

Visto in particolare l'art. 6-ter, di detto decreto legislativo n. 165/2001, recante le Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale e l'art. 35, comma 4, per il quale *“le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'art. 6 comma 4”*;

Visto, altresì, l'art. 36, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale *“per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”*;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare l'art. 66;

Visto il decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in particolare l'art. 3;

Visto l'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui *“Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità”*;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'articolo 9-duodecies, comma 1, che determina la dotazione organica dell'Agenzia, nel numero di 630 unità, *“al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia e di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee”*;

Visto il comma 2 del predetto art. 9-duodecies, come modificato dall'art. 1, comma 1137, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'art. 5, comma 2, decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per il quale *“Nel quadriennio 2016-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia. Le procedure finalizzate alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, di non più di 80 unità per ciascun anno, e comunque nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell'anno 2020.”*;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1,*

lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare gli articoli 20 e 22;

**Visto**, in particolare, l'articolo 20, comma 1, del citato decreto legislativo n. 75/2017 per il quale “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”;

**Visto**, altresì, l'articolo 22, comma 15, del citato decreto legislativo n. 75/2017 per il quale “Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore”;

**Visto** il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, recante “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria” e, in particolare l'art. 13, comma 1-bis, che ha previsto, a supporto del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del farmaco, l'istituzione delle figure dirigenziali di livello generale del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico, prevedendo altresì, l'adeguamento della dotazione organica e dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia da attuarsi mediante l'adozione del decreto ai sensi dell'art. 48, comma 13 del decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003;

**Visto** il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute del 8 maggio 2018, recante “Le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” - registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 e pubblicato nella G.U. del 27 luglio 2018;

**Vista** la deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha adottato la ripartizione della dotazione organica dell'Agenzia, come determinata dall'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, citato;

**Vista** la deliberazione 7 luglio 2016, n. 36, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha approvato la proposta di Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2017, di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato personale di varie qualifiche;

**Vista** la deliberazione 22 giugno 2017, n. 13, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha approvato la rimodulazione della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018;

**Viste** le note n. 42890 e n. 156079, rispettivamente del 24 e del 27 luglio 2017, con le quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero dell'economia e finanze, hanno espresso parere favorevole alla succitata rimodulazione della Programmazione triennale;

**Vista** la deliberazione n. 10 del 27 marzo 2019, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell' Agenzia ha approvato la nuova ripartizione della dotazione organica dell' Agenzia Italiana del farmaco, che ha previsto, tra l'altro, un aumento di n. 11 posti di dirigente sanitario biologo (già dirigente biologo delle professionalità sanitarie);

**Vista** la nota n. 5296 del 28 maggio 2019 con la quale il Ministero della Salute acquisito il concerto del Ministero dell'economia e finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, reso con note rispettivamente del 16 e 21 maggio 2019, ai sensi dell'articolo 22 del D.M. 20 settembre 2004, n. 245 ha comunicato l'approvazione della nuova ripartizione della dotazione organica dell' Agenzia Italiana del Farmaco;

**Viste** le note n. HR/61680/P del 30 maggio 2019 e n. 82315/P del 17 luglio 2019, concernenti la nuova rimodulazione del personale da reclutare nel quadriennio ai sensi dell'art. 25 del DPCM 4 aprile 2017;

**Vista** la nota n. HR/115225/P del 16 ottobre 2019, con la quale l' Agenzia Italiana del Farmaco comunicava, tra l'altro, l'avvio della procedura di reclutamento, tra le altre delle citate unità di personale, per il completamento del piano assunzionale del quadriennio 2016-2019, ai sensi dell'art. 9-duodecies del decreto-legge n. 78/2015;

**Tenuto conto** dell'esito delle procedure di assunzione tramite scorrimento delle graduatorie vigenti presso l' Agenzia;

**Vista** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare l'art. 1, commi da 147 a 149, che dispone il periodo di vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici: quelle approvate negli anni dal 2012 al 2017 utilizzabili fino al 30 settembre 2020; quelle approvate negli anni 2018 e 2019 utilizzabili entro tre anni;

**Visto** il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

**Visto** il Regolamento di contabilità dell'AIFA, approvato con delibera del C.d.A. n. 9 del 22 dicembre 2004, come modificato con le successive delibere n. 11 del 20 aprile 2005 e n. 28 del 9 ottobre 2006;

**Vista** la nota prot. n. STDG 118805 del 27/10/2020, con la quale il Direttore Generale ha trasmesso al Consiglio di Amministrazione, la proposta di programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 dell'AIFA, previa informativa sindacale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. 165/01;

**Ritenuto** di dover provvedere, ai sensi della normativa vigente, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001, all'adozione del piano di fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, che, come indicato nelle richiamate Linee guida, dovrà svilupparsi nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti e in maniera coerente con il ciclo di programmazione finanziaria, in armonia con gli obiettivi generali che identificano la *mission* dell' Agenzia, al fine di ottimizzazione l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e per meglio perseguire gli obiettivi di *performance* organizzativa in linea con la vigente normativa;

**Dato atto**, ai sensi del richiamato Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 8 maggio 2018, della neutralità finanziaria del presente PTFP e del rispetto del regime delle assunzioni;

**Vista** la delibera n. 24 del 25 giugno 2020, con la quale il Consiglio ha adottato il Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell' Agenzia Italiana del Farmaco;

**Su proposta ed istruttoria** del Direttore generale

**Per tutto** quanto sopra premesso ed esposto

### **DELIBERA**


1. E' adottata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020 – 2022 dell'AIFA, di cui all'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante della presente delibera;

*(Handwritten mark)*

2. Si dà mandato al Direttore generale di trasmettere la programmazione di cui al punto 1 ai Ministeri vigilanti e al Dipartimento della Funzione pubblica nonché di adottare i provvedimenti conseguenti.

Il Presidente f.f.

Renato Bernardini



Il Segretario

Adriana Di Carlo





## PROPOSTA DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020 - 2022

### IL DIRETTORE GENERALE

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

**Visto** l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito denominata anche "Agenzia");

**Visto** il decreto 20 settembre 2004 n. 245, del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze;

**Visto** il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

**Visto** il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

**Vista** la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare, l'art. 39, comma 1, per il quale "al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art 6, comma 2, ai sensi del quale "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane

*attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”, nonché il comma 4, per il quale “.....Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”;*

**Visto** in particolare l'art. 6, comma 3, ai sensi del quale la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione effettuata in base ai fabbisogni programmati deve rispettare il limite finanziario massimo della medesima dotazione, garantendo la neutralità finanziaria di tale operazione;

**Visto** in particolare l'art. 6-ter, di detto decreto legislativo n. 165/2001, recante le Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale e l'art. 35, comma 4, per il quale *“le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'art. 6 comma 4”;*

**Visto**, altresì, l'art. 36, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale *“per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”;*

**Visto** il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare l'art. 66;

**Visto** il decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in particolare l'art. 3;

**Visto** l'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui *“Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità”;*

**Vista** la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

**Visto** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;*

**Visto** il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'articolo 9-duodecies, comma 1, che determina la dotazione organica dell'Agenzia, nel numero di 630 unità, *“al fine di consentire il corretto*

*svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia e di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee”;*

**Visto** il comma 2 del predetto art. 9-duodecies, come modificato dall'art. 1, comma 1137, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall' art. 5, comma 2, decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per il quale *“Nel quadriennio 2016-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia. Le procedure finalizzate alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, di non più di 80 unità per ciascun anno, e comunque nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell'anno 2020.”;*

**Vista** la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;*

**Visto** il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare gli articoli 20 e 22;

**Visto**, in particolare, l'articolo 20, comma 1, del citato decreto legislativo n. 75/2017 per il quale *“Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*

*a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;*

*b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;*

*c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”;*

**Visto**, altresì, l'articolo 22, comma 15, del citato decreto legislativo n. 75/2017 per il quale *“Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore”*;

**Visto** il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, recante *“Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”* e, in particolare l'art. 13, comma 1-bis, che ha previsto, a supporto del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del farmaco, l'istituzione delle figure dirigenziali di livello generale del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico, prevedendo altresì, l'adeguamento della dotazione organica e dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia da attuarsi mediante l'adozione del decreto ai sensi dell'art. 48, comma 13 del decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003;

**Visto** il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute del 8 maggio 2018, recante *“Le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”* - registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 e pubblicato nella G.U. del 27 luglio 2018;

**Vista** la deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha adottato la ripartizione della dotazione organica dell'Agenzia, come determinata dall'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, citato;

**Vista** la deliberazione 7 luglio 2016, n. 36, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha approvato la proposta di Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2017, di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato personale di varie qualifiche;

**Vista** la deliberazione 22 giugno 2017, n. 13, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha approvato la rimodulazione della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018;

**Viste** le note n. 42890 e n. 156079, rispettivamente del 24 e del 27 luglio 2017, con le quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero

dell'economia e finanze, hanno espresso parere favorevole alla succitata rimodulazione della Programmazione triennale;

**Vista** la deliberazione n. 10 del 27 marzo 2019, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha approvato la nuova ripartizione della dotazione organica dell'Agenzia Italiana del farmaco, che ha previsto, tra l'altro, un aumento di n. 11 posti di dirigente sanitario biologo (già dirigente biologo delle professionalità sanitarie);

**Vista** la nota n. 5296 del 28 maggio 2019 con la quale il Ministero della Salute acquisito il concerto del Ministero dell'economia e finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, reso con note rispettivamente del 16 e 21 maggio 2019, ai sensi dell'articolo 22 del D.M. 20 settembre 2004, n. 245 ha comunicato l'approvazione della nuova ripartizione della dotazione organica dell'Agenzia Italiana del farmaco;

**Viste** le note n. HR/61680/P del 30 maggio 2019 e n. 82315/P del 17 luglio 2019, concernenti la nuova rimodulazione del personale da reclutare nel quadriennio ai sensi dell'art. 25 del DPCM 4 aprile 2017;

**Vista** la nota n. HR/115225/P del 16 ottobre 2019, con la quale l'Agenzia Italiana del Farmaco comunicava, tra l'altro, l'avvio della procedura di reclutamento, tra le altre delle citate unità di personale, per il completamento del piano assunzionale del quadriennio 2016-2019, ai sensi dell'art. 9-duodecies del decreto-legge n. 78/2015;

**Tenuto conto** dell'esito delle procedure di assunzione tramite scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'Agenzia;

**Vista** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare l'art. 1, commi da 147 a 149, che dispone il periodo di vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici: quelle approvate negli anni dal 2012 al 2017 utilizzabili fino al 30 settembre 2020; quelle approvate negli anni 2018 e 2019 utilizzabili entro tre anni;

**Visto** il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

**Visto** il Regolamento di contabilità dell'AIFA, approvato con delibera del C.d.A. n. 9 del 22 dicembre 2004, come modificato con le successive delibere n. 11 del 20 aprile 2005 e n. 28 del 9 ottobre 2006;

**Ritenuto** di dover provvedere, ai sensi della normativa vigente, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001, alla predisposizione del piano di fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, che, come indicato nelle richiamate Linee guida, dovrà svilupparsi nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti e in maniera coerente con il ciclo di programmazione finanziaria, in armonia con gli obiettivi generali che identificano la *mission* dell'Agenzia al fine di ottimizzazione l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e per meglio perseguire gli obiettivi di *performance* organizzativa in linea con la vigente normativa;

**Dato atto**, ai sensi del richiamato Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 8 maggio 2018, della neutralità finanziaria del presente PTFP e del rispetto del regime delle assunzioni;

**Resa** l'informativa sindacale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. 165/01;

## **PROPONE**

**Il seguente Piano dei fabbisogni di personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco per il triennio 2020 – 2022.**

**Il fabbisogno di personale 2020 – 2022. Professionalità necessarie.**

Come richiesto dal Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 8 maggio 2018 il concetto di fabbisogno supera il criterio statico della pianta organica e implica un'analisi quantitativa e qualitativa delle necessità dell'Agenzia.

Si avverte, nello specifico, l'esigenza di puntare sulle professionalità emergenti e innovative, in ragione anche del particolare momento emergenziale che interessa l'attività delle amministrazioni coinvolte e, l'AIFA in modo particolare, nelle misure di contenimento e contrasto epidemiologico.

Si rappresenta inoltre che l'Agenzia si appresta, a seguito delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge n. 35/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 60/2019, ad un nuovo processo di riorganizzazione che interesserà anche la revisione della dotazione organica della dirigenza di II fascia all'esito della previsione delle due figure dirigenziali di livello generale.

Come richiesto, la presente proposta di fabbisogno tiene conto del rispetto della neutralità finanziaria nonché dello scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ed in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività, delle nuove attribuzioni e competenze, e della *performance*.

Ai fini del calcolo del costo massimo potenziale per dotazione organica si fa riferimento alla dotazione organica di cui all'art. 9-duodecies del decreto legge n. 78/2015, richiamato, rideterminata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 27 marzo 2019, citata in premessa (all.1) e, in particolare alla consistenza del costo del personale in servizio al 31 dicembre 2019 (all.2).

### **Nuove assunzioni anno 2020-2022:**

Con la presente Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022, in continuità con la precedente Programmazione, ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge n. 56/2019, con procedure che riducono i tempi di accesso al pubblico impiego e senza previo DPCM autorizzatorio, si intende ora procedere a:

- a) assumere i vincitori di concorsi, già autorizzati con il predetto DPCM 4 aprile 2017, in fase di espletamento (dirigenti amministrativi di II fascia e dirigenti sanitari biologi – ex dirigenti delle professionalità sanitarie);
- b) procedere allo scorrimento delle graduatorie vigenti;

- c) assumere personale interno tramite progressione tra le Aree ai sensi dell'articolo 22, comma 15, del citato decreto legislativo n. 75/2017;
- d) attivare nuove procedure concorsuali.

Le risorse utilizzate per le predette assunzioni, come si evince dalle tabelle, sono state calcolate utilizzando l'80% del cumulo delle risorse corrispondenti a economie da cessazioni del personale maturate negli anni 2016-2019, nelle percentuali previste per ciascun anno (60% per il 2016, 80% per il 2017 e 100% per gli anni 2018 e 2019) e negli anni 2020-2022, ai sensi della normativa vigente (art. 3, c. 1, decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014) (all.ti3).

**Per l'anno 2020 (all.4):**

Reclutamento di n. **39** unità personale a tempo indeterminato mediante:

1. Conclusione, sulla base dei provvedimenti autorizzatori emanati, delle procedure, già avviate, per l'assunzione dei **7** vincitori del concorso per 10 posti di dirigente amministrativo di seconda fascia.

2. Copertura delle vacanze nella dotazione organica vigente mediante gli scorrimenti delle graduatorie di merito per le seguenti professionalità:

Dirigenti sanitari:

- graduatoria dirigenti sanitari farmacisti **10 unità**
- graduatoria dirigenti sanitari chimici **1 unità**

Funzionari (posti vacanti nella dotazione organica vigente 15) di cui:

- graduatorie vigenti **10 unità**  
(di cui 2 funzionario giuridico, 3 funzionario economico-finanziario, 5 funzionario statistico)

Assistenti (posti vacanti nella dotazione organica vigente 6) di cui:

- graduatorie vigenti (assistente dei servizi) **4 unità**

- 3. Avvio della procedura selettiva finalizzata alla progressione verticale (art. 22, c. 15, d.lgs. n. 75/2017) per l'Area III - F1 **5 unità**  
per l'Area II - F2 **2 unità**

**Per l'anno 2021 (all.5):**

Reclutamento di n. **41** unità personale a tempo indeterminato mediante:

1. Procedure concorsuali per il reclutamento di n. **6** unità di personale a tempo indeterminato, appartenente alla dirigenza di II fascia amministrativa, diversificate per professionalità in ambito economico, statistico, informatico, giuridico;

2. Procedure concorsuali per il reclutamento di n. **5** unità di personale a tempo indeterminato, appartenente alla dirigenza di II fascia, diversificate per profilo chimico, farmacista, biologo;

3. Procedure concorsuali per il reclutamento di n. **6** unità di personale a tempo indeterminato, appartenente alla dirigenza di II fascia profilo medico (successivamente alla rimodulazione della dotazione organica ad invarianza di costi);

4. Conclusione, sulla base dei provvedimenti autorizzatori emanati, della procedura, già avviata, per l'assunzione dei vincitori del concorso per titoli ed esami ad **11** posti di dirigente sanitario biologo (ex dirigente delle professionalità sanitarie);

5. Procedure concorsuali per il reclutamento di n. 7 unità di personale appartenente alla dirigenza sanitaria medica (ex dirigente delle professionalità sanitarie);

6. Procedere, per la copertura delle vacanze nella dotazione organica vigente, con gli scorrimenti delle graduatorie di merito per le seguenti professionalità:

- Assistenti Area II F2 **4 unità**

7. Assunzione, ai sensi della legge n. 68 del 1999, di personale appartenente alle categorie dei disabili per l'Area I - F1 **2 unità**

**Per l'anno 2022 (all.6):**

Reclutamento di n. 2 unità personale a tempo indeterminato mediante:

1. Procedere, per la copertura delle vacanze nella dotazione organica vigente, con gli scorrimenti delle graduatorie di merito per le seguenti professionalità:

- Dirigente sanitario biologo (ex dirigente delle professionalità sanitarie) **1 unità**

- Assistenti Area II - F2 **1 unità**

### **Copertura finanziaria**

Ai fini della dimostrazione della sostenibilità finanziaria del presente piano, nella tabella sotto riportata sono indicati, rispettivamente, il costo della dotazione organica a regime (630 unità), partendo dal costo del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2019 per giungere al costo totale al termine del triennio considerato.

<b>Tetto dotazione organica di riferimento (art. 9-duodecies D.L. n. 78/2015) 630 unità</b>			30.542.609,52
<b>Costo personale al 31/12/2019</b>	26.928.226,21		
Assunzioni 2020	1.599.681,13		
Cessazioni 2020		875.357,69	
<b>Costo personale al 31/12/2020</b>			27.652.549,65
Assunzioni 2021	2.375.109,46		
Cessazioni 2021		269.880,85	
<b>Costo personale al 31/12/2021</b>			29.757.778,26
Assunzioni 2022	91.952,36		
Cessazioni 2022		232.158,71	
<b>Costo personale al 31/12/2022</b>			29.617.571,91


### **Conclusioni**

Ciò premesso si trasmette, per l'approvazione da parte del CDA, il Piano dei Fabbisogni di personale dell'Agenzia per gli anni (2020-2022), predisposto sulla base delle linee di indirizzo allegate al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 8 maggio 2018 (registrato dalla Corte dei conti in data 9 luglio 2018 al n. 1477).

Roma,

**Il Direttore Generale**

*Nicola Magrini*





Roma, 26 Febbraio 2021

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale  
dello Stato  
Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del  
Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro  
Pubblico  
Ufficio II  
mef@pec.mef.gov.it  
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.  
mef.gov.it

E, p.c.

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
UOLP  
Servizio per le assunzioni e la mobilità  
protocollo\_dfp@mailbox.governo.it

Ministero della Salute  
Ufficio di Gabinetto  
gab@postacert.sanita.it

Ministero della Salute  
Direzione generale della vigilanza sugli  
enti e della sicurezza delle cure  
dgvesc@postacert.sanita.it

Consiglio di Amministrazione  
presidenza@aifa.gov.it

Collegio dei Revisori  
presidenza@aifa.gov.it

**OGGETTO: Trasmissione delibera n. 44 del 20.11.2020 del consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, concernente l'approvazione della Programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022. Riscontro nota Prot. 20479 del 28/01/2021 – U.**

Si fa riferimento alla nota prot. 20479 del 28 gennaio u.s., con la quale il Ragioniere Generale dello Stato ha formulato alla scrivente amministrazione osservazioni in merito al Piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, per rappresentare quanto segue.

Con riferimento alla richiesta in ordine alla consistenza del personale in servizio alla data del 31.12.2019 (di cui alla tabella Allegato 2) e, in specie, alla *“esigenza di acquisire la consistenza del personale in questione in unità intere (la riduzione dell’orario di lavoro rileva, infatti, solamente ai fini della quantificazione della relativa spesa) e di escludere il personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato”* si allega la tabella **Allegato 2** con evidenziate le modifiche apportate.

Si rappresenta che dalla stessa sono stati espunti n. 2 dirigenti di seconda fascia ex art. 19, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 2001, n. 1 dirigente di seconda fascia ex art. 19, comma 5- bis, D.lgs. n. 165 del 2001 e sono state conteggiate come unità intere n. 6 unità di personale in regime di part-time.

In merito alla richiesta di fornire *“distintamente il dettaglio delle unità di personale dei ruoli di codesta Agenzia che presta servizio in posizione di comando presso altre PP.AA. e quello proveniente da altre amministrazioni che risulta in servizio, in posizione di comando, presso codesta Agenzia (indicandone la relativa spesa sostenuta dall’Agenzia stessa)”* si allegano le tabelle **Allegato comandi in** e **Allegato comandi out** riportanti, alla data del 31.12.2019, il numero dei dipendenti di altra amministrazione in comando presso la scrivente Agenzia e il numero dei dipendenti dell’Agenzia in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione con l’indicazione della relativa spesa sostenuta dall’Agenzia per i primi, pari ad euro 564.255,26 onnicomprensivi e il relativo risparmio di spesa per i secondi, pari ad euro 823.824,45 onnicomprensivi.

Si riporta, come richiesto, la tabella **Allegato 3 Cessazioni 2016-2019** contenente la corretta quantificazione dei risparmi da cessazione sulla base degli stessi parametri retributivi, fissati dal vigente CCNL. Si rappresenta inoltre che è stato correttamente calcolato il risparmio da cessazioni ai sensi del decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014.

Si trasmette, altresì, la tabella **Allegato 3 Cessazioni 2020-2022** con la corretta formattazione del campo *“Data cessazione”*.

Si prende atto, inoltre, di quanto indicato in merito allo speciale regime assunzionale transitorio disciplinato dall’art. 3, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56, operante limitatamente al triennio 2019-2021 nonché delle osservazioni in merito al corretto calcolo del numero delle unità destinate alle c.d. progressioni verticali, ex art. 22, comma 15, del D.lgs. 75 del 2017.

Con riferimento alla richiesta di *“acquisire chiarimenti in ordine alle motivazioni che legittimano l’assunzione delle 11 unità di personale di Area II nella fascia retributiva F2 anziché in quella iniziale F1”* si rappresenta, altresì, che la rideterminazione dei profili dell’Agenzia Italiana del farmaco, di cui all’accordo sindacale del 13 dicembre 2011 e provvedimento di adozione dei medesimi profili, successivamente ai prescritti pareri positivi di ARAN e Dipartimento della Funzione Pubblica, di cui alla determina del Direttore Generale n. 1432 del 4 aprile 2012, ha previsto per il profilo di assistente di amministrazione, dei servizi e informatico l’accesso in Area 2, fascia economica iniziale F2, secondo le normative contrattuali e le leggi vigenti (allegato). Mentre in Area 2, F1 si è inteso indicare il diverso profilo professionale di addetto amministrativo e ai servizi generali.

In tal modo l’Agenzia ha ritenuto opportuno, anche a seguito di apposite interlocuzioni con ARAN e il Dipartimento della Funzione Pubblica, differenziare il momento dell’ingresso: in F1 per coloro che accedono ai sensi della legge n. 56/1987 e, quindi, mediante avvio sulla base di selezioni effettuate dalle liste di collocamento, per i profili di addetto amministrativo e

addetto ai servizi generali. Mentre si accede con procedura concorsuale pubblica ai profili di fascia retributiva F2 di assistente di amministrazione, assistente dei servizi e assistente informatico. Si vedano in merito gli **Allegati A, B, C, D ed E** alla presente nota.

Da ultimo, al fine di una compiuta verifica del rispetto dei vincoli assunzionali, come richiesto, si riporta di seguito la tabella (Tabella 1) relativa alla copertura finanziaria presente nella Proposta di Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020 – 2022 e la stessa (Tabella 2) con evidenziate *le assunzioni programmate per ciascuno degli anni del triennio di riferimento, con la relativa quantificazione finanziaria, nonché il dettaglio delle facoltà assunzionali disponibili, derivanti da turn over (ex art. 3, comma 1, L. n. 56/2019) o da eventuali disposizioni di legge speciale.*

**Tabella 1**

<b>Tetto dotazione organica di riferimento (art. 9-duodecies D.L. n. 78/2015) 630 unità</b>			30.542.609,52
<b>Costo personale al 31/12/2019</b>			26.928.226,21
Assunzioni 2020	1.599.681,13		
Cessazioni 2020		875.357,69	
<b>Costo personale al 31/12/2020</b>			27.652.549,65
Assunzioni 2021	2.375.109,46		
Cessazioni 2021		269.880,85	
<b>Costo personale al 31/12/2021</b>			29.757.778,26
Assunzioni 2022	91.952,36		
Cessazioni 2022		232.158,71	
<b>Costo personale al 31/12/2022</b>			29.617.571,91

**Tabella 2**

<b>Tetto dotazione organica di riferimento (art. 9-duodecies D.L. n. 78/2015) 630 unità</b>			<b>Facoltà assunzionali ex D.L. 78/2015</b>	<b>Turn over art. 3, comma 1, L. n. 56/2019</b>	30.542.609,52
<b>Cessazioni 2016 -2019</b>		2.246.887,31			
<b>Costo personale al 31/12/2019</b>					26.773.693,30
Assunzioni 2020	1.599.681,13			1.599.681,13	
Cessazioni 2020		875.357,69			
<b>Costo personale al 31/12/2020</b>					27.498.016,74
Assunzioni 2021	2.375.109,46		1.135.264,60	1.239.844,86	
Cessazioni 2021		269.880,85			
<b>Costo personale al 31/12/2021</b>					29.603.245,35
Assunzioni 2022	91.952,36			91.952,36	
Cessazioni 2022		232.158,71			
<b>Costo personale al 31/12/2022</b>					29.463.039,00

Nella Tabella 2 si riporta la capacità finanziaria assunzionale (ex art. 3, comma 4, legge 56/2019), pari all'80% del totale risparmio a regime 2016-2019, negli importi valorizzati come richiesto, e si evidenzia:

- il decremento del costo del personale al 31/12/2019 a seguito delle modifiche richieste e riportate nell'Allegato 2;
- con riferimento alle assunzioni anno 2021, l'assunzione di n. 11 dirigenti sanitari biologi e n. 7 dirigenti sanitari medici con la facoltà assunzionale ex decreto-legge n.78 del 2015, convertito con legge n. 125 del 2015;
- si precisa che i risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni 2016-2019 vanno a sommarsi ai risparmi derivanti dalle cessazioni degli anni successivi e consentono, quindi, di poter assumere le unità di personale indicate nella predetta proposta.

In attesa di riscontro si inviano cordiali saluti.

*Nicola Magrini*



MAGRINI NICOLA  
AIFA - AGENZIA  
ITALIANA DEL  
FARMACO  
2.10.3.1  
Direttore  
26.02.2021  
15:39:12 UTC



Il Direttore generale

Roma,

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  
Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico  
Ufficio II  
mef@pec.mef.gov.it  
rgs.ragioniereregionale.coordinamento@pec.mef.gov.it

E, p.c.

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
UOLP  
Servizio per le assunzioni e la mobilità  
protocollo\_dfp@mailbox.governo.it

Ministero della Salute  
Ufficio di Gabinetto  
gab@postacert.sanita.it

Ministero della Salute  
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure  
dgvesc@postacert.sanita.it

Consiglio di Amministrazione  
presidenza@aifa.gov.it

Collegio dei Revisori  
presidenza@aifa.gov.it

**OGGETTO: Trasmissione delibera n. 44 del 20.11.2020 del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, concernente l'approvazione della Programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022.**

**Riscontro nota Prot. 20479 del 28/01/2021 – Integrazione nota del 26 febbraio 2021, n. STDG P 23849.**

Si fa seguito alla nota trasmessaVi lo scorso 26 febbraio con riferimento all'oggetto al fine di trasmettere nuovamente la Tabella 2 (sita a pag. 3 della predetta nota) parzialmente rettificata.

Si rappresenta, infatti, che l'assunzione nel corso del 2020 dei n. 7 dirigenti amministrativi di II fascia va imputata alla facoltà assunzionale *ex art. 9-duodecies*, del decreto legge n. 78/2015, e non, come erroneamente indicato, al turnover *ex art. 3, comma 1, legge n. 56/2019*.

Si riporta, pertanto, la Tabella 2 (rettificata al rigo Assunzioni 2020), che sostituisce la Tabella 2 di cui alla nota STDG P 23849 del 26.02.2021, relativa alla copertura finanziaria presente nella Proposta di Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020 – 2022, con evidenziate le assunzioni programmate per ciascuno degli anni del triennio di riferimento, con la relativa quantificazione finanziaria, nonché il dettaglio delle facoltà assunzionali disponibili, derivanti da turn over (ex art. 3, comma 1, L. n. 56/2019) o da eventuali disposizioni di legge speciale.

**Tabella 2**

<b>Tetto dotazione organica di riferimento (art. 9-duodecies D.L. n. 78/2015) 630 unità</b>			<b>Facoltà assunzionali ex D.L. 78/2015</b>	<b>Turn over art. 3, comma 1, L. n. 56/2019</b>	30.542.609,52
<b>Cessazioni 2016 -2019</b>		2.246.887,31			
<b>Costo personale al 31/12/2019</b>					26.773.693,30
Assunzioni 2020	1.599.681,13		441.491,79	1.158.189,34	
Cessazioni 2020		875.357,69			
<b>Costo personale al 31/12/2020</b>					27.498.016,74
Assunzioni 2021	2.375.109,46		1.135.264,60	1.239.844,86	
Cessazioni 2021		269.880,85			
<b>Costo personale al 31/12/2021</b>					29.603.245,35
Assunzioni 2022	91.952,36			91.952,36	
Cessazioni 2022		232.158,71			
<b>Costo personale al 31/12/2022</b>					29.463.039,00

Nella Tabella 2 si riporta la capacità finanziaria assunzionale (ex art. 3, comma 4, legge 56/2019), pari all'80% del totale risparmio a regime 2016-2019, negli importi valorizzati come richiesto, e si evidenzia:

- il decremento del costo del personale al 31/12/2019 a seguito delle modifiche richieste e riportate nell'Allegato 2;
- con riferimento alle assunzioni anno 2020, l'assunzione dei 7 dirigenti amministrativi di II fascia con la facoltà assunzionale ex decreto-legge n.78 del 2015, convertito con legge n. 125 del 2015;
- con riferimento alle assunzioni anno 2021, l'assunzione di n. 11 dirigenti sanitari biologi e n. 7 dirigenti sanitari medici con la facoltà assunzionale ex decreto-legge n.78 del 2015, convertito con legge n. 125 del 2015;
- si precisa che i risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni 2016-2019 vanno a sommarsi ai risparmi derivanti dalle cessazioni degli anni successivi e consentono, quindi, di poter assumere le unità di personale indicate nella predetta proposta.

Si ringrazia per l'attenzione e si inviano cordiali saluti.

**Il Direttore generale**  
Nicola Magrini



Il Direttore Generale

Roma,

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale  
dello Stato  
Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del  
Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro  
Pubblico  
Ufficio II  
mef@pec.mef.gov.it  
rgs.ragioniereregenerale.coordinamento@pec.  
mef.gov.it

E, p.c.

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
UOLP  
Servizio per le assunzioni e la mobilità  
protocollo\_dfp@mailbox.governo.it

Ministero della Salute  
Ufficio di Gabinetto  
gab@postacert.sanita.it

Ministero della Salute  
Direzione generale della vigilanza sugli  
enti e della sicurezza delle cure  
dgvesc@postacert.sanita.it

Consiglio di Amministrazione  
presidenza@aifa.gov.it

Collegio dei Revisori  
presidenza@aifa.gov.it

**OGGETTO: Trasmissione delibera n. 44 del 20.11.2020 del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, concernente l'approvazione della Programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022.**

**Riscontro nota Prot. 20479 del 28/01/2021 – Integrazione nota del 26 febbraio 2021, n. STDG P 23849.**

A riscontro della nota prot. 111920 del 10 maggio u.s., protocollata in entrata da questa Amministrazione in data 11 maggio 2021 n. prot. 57946 u.s., riguardante la Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022, adottata da questa Agenzia con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 20 novembre 2020, si rappresenta quanto segue.

Nel ringraziare dei chiarimenti forniti con specifico riguardo alle modalità di calcolo della quantificazione finanziaria da prendere a riferimento per le valutazioni che interessano la dotazione organica, si chiede preliminarmente di non tenere conto della tabella 1 di cui alla nota STDG 23849 del 26 febbraio 2021.

Con riferimento alla segnalazione riguardante la *“sovrastimata quantificazione degli oneri relativi alle assunzioni programmate per l’anno 2020 (cfr. Allegato 4 nota prot. STDG 13168 del 23/11/2020), in quanto tale quantificazione risulta ancora comprensiva delle 5 progressioni originariamente previste in luogo delle 3 possibili sulla base della corretta applicazione del limite previsto dalla richiamata normativa”*, si procede con la tabella sottoindicata alla rettifica dell’esatta quantificazione degli oneri relativi alle c.d. progressioni verticali ex art. 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017, relative all’Area III-F1. Si allega, a tal proposito, l’allegato 4 alla nota prot. STDG 13168 del 23 novembre 2020, rettificato.

Nella tabella sottoindicata è riportata l’esatta quantificazione degli oneri relativi alle assunzioni 2020, al netto del costo corrispondente alle 3 progressioni verticali assentite sulla base della corretta applicazione del limite previsto dalla normativa vigente.

Conseguentemente di tale diversa quantificazione si dà conto, nella medesima tabella sottoindicata, nel costo del personale in servizio al 31 dicembre di ciascun anno del triennio in esame.

#### **Tabella**

<b>Tetto dotazione organica di riferimento (art. 9-duodecies D.L. n. 78/2015) 630 unità</b>			<b>Facoltà assunzionali ex D.L. 78/2015</b>	<b>Turn over art. 3, comma 1, L. n. 56/2019</b>	30.542.609,52
<b>Cessazioni 2016 -2019</b>		2.246.887,31			
<b>Costo personale al 31/12/2019</b>					26.773.693,30
Assunzioni 2020	1.595.117,53		441.491,79	1.153.625,74	
Cessazioni 2020		875.357,69			
<b>Costo personale al 31/12/2020</b>					27.493.453,14
Assunzioni 2021	2.375.109,46		1.135.264,60	1.239.844,86	
Cessazioni 2021		269.880,85			
<b>Costo personale al 31/12/2021</b>					29.598.681,75
Assunzioni 2022	91.952,36			91.952,36	
Cessazioni 2022		232.158,71			
<b>Costo personale al 31/12/2022</b>					29.458.475,40

Nel ringraziare della collaborazione manifestata, si rappresenta che, salvo Vs. diverso avviso, questa Agenzia procederà con la conclusione delle misure previste dalla Proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale in argomento.

Cordiali saluti.

**Il Direttore Generale**

*Nicola Magrini*

*Rif. Settore Risorse Umane  
Dott.ssa Daniela Cervigni 06/59784510*



MAGRINI  
NICOLA  
AIFA - AGENZIA  
ITALIANA DEL  
FARMACO  
2.10.3.1  
Direttore  
19.05.2021  
14:28:12 UTC